



ITALIAN TRADE AGENCY

**Regolamentazione vendite e-commerce in Svizzera
Gennaio 2022**

Indice

1. Acquisti online da parte di privati in Svizzera.....	3
2.L'IVA nelle vendite online e possibile assoggettamento dell'impresa estera venditrice	4
3.Contatti di riferimento.....	8

1. Acquisti online da parte di privati in Svizzera

Nel caso di un acquisto online da parte di privati in Svizzera, a cui faccia seguito una spedizione dall'estero tramite corriere o mediante invio postale, occorre effettuare sempre una dichiarazione doganale.

Nel traffico postale e di corriere sono i trasportatori (p. es. DHL, UPS o La Posta) ad occuparsi della compilazione della dichiarazione doganale, in base alla quale la competente autorità calcola il dazio e l'IVA dovuti. Per il calcolo delle imposte (dazi+IVA), le imprese di trasporto chiedono normalmente la corresponsione di un compenso. I tributi da versare allo Stato e i costi delle imprese di trasporto vengono poi fatturati al destinatario. Qui di seguito figurano i dettagli.

Tutti gli invii provenienti dall'estero devono quindi essere dichiarati per l'imposizione.

I corrieri incaricati allestiscono pertanto le dichiarazioni doganali sulla base delle indicazioni del mittente. Quest'ultimo è tenuto a dichiarare il contenuto del proprio invio in modo completo e veritiero.

La riscossione dei tributi (dazi, IVA ecc.) si basa sulla dichiarazione doganale.

- Tributi doganali

Di regola, i tributi doganali sono calcolati secondo il peso lordo (incluso l'imballaggio) e spesso sono inferiori a 1 franco al chilogrammo. Soprattutto le bevande alcoliche, i tabacchi manufatti, le derrate alimentari, i tessili e la bigiotteria soggiacciono a tributi doganali più alti o ad altri tributi elevati (p. es. imposta sulla birra o imposta sulle bevande spiritose). Nella tariffa doganale elettronica Tares sono consultabili le aliquote valide per le varie voci di tariffa: www.tares.ch.

Per motivi di carattere economico-amministrativo, i tributi doganali fino a 5 franchi non vengono riscossi.

- IVA (imposta sull'importazione)

L'IVA è pari all'7,7% della base imponibile. Per determinati beni (p. es. derrate alimentari, libri, riviste o medicinali) si applica l'aliquota ridotta del 2,5 per cento. Per maggiori dettagli consultare il seguente link: [art. 25 LIVA](#).

Gli importi d'imposta fino a 5 franchi non vengono riscossi. Questo importo dell'imposta corrisponde alla base di calcolo di 65 franchi con aliquota IVA dell'7,7% o 200 franchi con aliquota IVA del 2,5%. Di regola la base di calcolo comprende la controprestazione che la persona paga o ha pagato per i beni e ciò vale anche per i beni acquistati in Internet. A tal fine ci si fonda sulla fattura o sul contratto di acquisto. In determinati casi si tiene conto del valore di mercato, p. es. in caso di donazioni. Tale valore corrisponde all'importo che un altro acquirente **dovrebbe** pagare per il bene.

A questo valore vengono aggiunte tutte le spese sino al luogo di destinazione in Svizzera (p. es. prestazioni di trasporto della Posta) nonché i tributi all'importazione (p. es. tributi doganali). Nella base di calcolo non è inclusa l'IVA estera, sempre che il fornitore l'abbia indicata sulla fattura o sul contratto di acquisto.

Per la conversione in franchi svizzeri della controprestazione o del valore di mercato indicati in valuta estera è determinante il corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale, di regola il giorno precedente: [Corsi del cambio \(vendita\)](#).

Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, le autorità doganali possono effettuare una stima del valore della merce.

Esempio di calcolo del valore imponibile e delle imposte per un acquisto su Internet

Si supponga di acquistare un aspirapolvere su un sito Internet italiano (online shop). Il prezzo d'acquisto è di 150 euro (importo netto senza IVA estera). Inoltre, per la spedizione verso la Svizzera l'online shop chiede 12.50 euro. L'importo complessivo da versare all'online shop ammonta quindi a 162.50 euro.

Composizione del valore imponibile della merce	Importo in CHF	Osservazioni
Importo totale della fattura dell'online shop	198.25 CHF	162.50 euro convertiti in franchi svizzeri al corso di cambio 1.22. Per i corsi dei cambi attuali cliccare qui .
Spese da parte della Posta per la dichiarazione doganale	17.45 CHF	Per ulteriori informazioni sui prezzi della Posta cliccare qui .
Spese da parte della Posta per l'apertura dell'invio	13.00 CHF	Sul pacco la designazione della merce da parte dello speditore risulta incompleta. Per l'imposizione la Posta ha pertanto dovuto aprire il pacco.
Totale valore imponibile della merce	228.70 CHF	L'IVA di 7,7 % viene calcolata in base a tale importo (senza centesimi).

Contraffazioni

L'introduzione nel territorio doganale svizzero o l'asportazione da quest'ultimo di contraffazioni legate a marchi e design sono in linea di massima vietate. Lo stesso vale per le merci importate, esportate o in transito nel traffico turistico per scopi privati. Al passaggio del confine, le contraffazioni possono essere confiscate e distrutte. Il fatto che le merci siano nuove o già usate non ha nessuna influenza.

2. L'IVA nelle vendite online e possibile assoggettamento dell'impresa estera venditrice

Dal 1° gennaio 2019 è in vigore la nuova regolamentazione dell'IVA nella vendita per corrispondenza. Le imprese estere attive nella vendita per corrispondenza in Svizzera sono trattate allo stesso modo delle imprese con sede in Svizzera.

Nel quadro della revisione parziale della legge sull'IVA (LIVA) si è inteso equiparare le aziende estere attive nella vendita per corrispondenza alle imprese con sede in Svizzera. La disparità di trattamento era dovuta al fatto che, per motivi legati alla redditività della riscossione, sulle merci importate con un valore d'imposta inferiore o pari a 5 franchi (cosiddetti piccoli invii) l'IVA sull'importazione (imposta sull'importazione) non era dovuta. La fornitura di merci non soggiaceva nemmeno all'IVA in Svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero)¹.

Una persona poteva quindi ritirare piccoli invii dall'estero senza IVA. La stessa merce acquistata presso un venditore svizzero per corrispondenza o un commerciante al dettaglio svizzero iscritto nel registro IVA soggiaceva invece all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Fino al 2018 lo schema della vendita per corrispondenza era il seguente:



Con la riforma in vigore dal 1° gennaio 2019 i venditori per corrispondenza con una cifra d'affari annua realizzata con piccoli invii pari o superiore a 100 000 franchi sono ora ssogetti alla legge IVA svizzera.

Le forniture² di piccoli invii che un venditore per corrispondenza (estero o svizzero) trasporta o spedisce dall'estero in territorio svizzero realizzando una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi sono considerate forniture sul territorio svizzero. Di conseguenza, il venditore per corrispondenza verrà assoggettato all'imposta in Svizzera e dovrà iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. L'imposta è dovuta nel momento in cui il venditore raggiunge il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi (vedi [verifica dell'assoggettamento](#)). Tale limite è calcolato in base alle controprestazioni corrisposte dagli acquirenti alle imprese di vendita per corrispondenza.

Una volta che il venditore è iscritto nel registro dei contribuenti IVA a seguito della regolamentazione della vendita per corrispondenza, oltre ai piccoli invii sono considerate forniture sul territorio svizzero anche gli altri invii che superano l'ammontare dell'imposta sull'importazione di 5 franchi. **Ne consegue che per un venditore per corrispondenza assoggettato all'imposta sono imponibili tutte le prestazioni eseguite sul territorio svizzero³.**

Come si procede alla verifica dell'assoggettamento all'imposta?

È assoggettato obbligatoriamente all'imposta, e deve quindi iscriversi nel registro dei contribuenti IVA dal 1° gennaio 2019, chiunque realizza una cifra d'affari annua di almeno 100 000 franchi con piccoli invii e presume che effettuerà forniture simili anche nei dodici mesi successivi a partire dal 1° gennaio 2019.

Quando vengono forniti dall'estero in territorio svizzero beni che, in ragione dell'ammontare d'imposta irrilevante, sono esenti dall'imposta sull'importazione, il luogo della fornitura è considerato sito all'estero fino alla fine del mese in cui il fornitore della prestazione raggiunge, con tali forniture, il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi ([art. 4a cpv. 1 OIVA](#))

¹ Per territorio svizzero s'intende il territorio nazionale svizzero, il Principato del Liechtenstein e il Comune tedesco di Büsingen. Per questioni di leggibilità di seguito si parla di Svizzera anche se s'intende il territorio svizzero ai sensi dell'IVA.

² Sono considerati rilevanti i beni spediti o trasportati, ma non le forniture con presa a carico presso il fornitore. Ciò significa che le forniture generanti l'assoggettamento sono quelle in cui il fornitore stesso o un terzo da lui incaricato effettua il trasporto a destinazione dell'acquirente verso un determinato luogo in Svizzera indicato da quest'ultimo.

³ Oltre alle suddette forniture, soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero anche tutte le altre prestazioni imponibili eseguite sul territorio svizzero.

A partire dal mese successivo, per tutte le forniture dall'estero in territorio svizzero il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero ([art. 4a cpv. 2 OIVA](#)). Da quel momento il fornitore della prestazione deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA e importare i beni a proprio nome. Se in un secondo momento il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi non viene raggiunto e tale cambiamento non viene comunicato all'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, si presuppone un assoggettamento volontario da parte del venditore per corrispondenza ([art. 4a cpv. 3 e 4 OIVA](#), vedi procedura).

Come si procede all'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA?

Un venditore per corrispondenza estero o svizzero che adempie le condizioni dell'assoggettamento deve annunciarsi spontaneamente all'AFC. A tale scopo il venditore per corrispondenza estero deve designare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero ([art. 67 cpv. 1 LIVA](#)). Deve inoltre prestare una garanzia mediante fideiussione solidale senza termine emessa da una banca con sede in Svizzera o fornire un deposito in contanti. Ulteriori informazioni al riguardo figurano alla pagina [Iscrizione all'IVA online](#).

Obblighi successivi all'iscrizione nel registro svizzero dei contribuenti IVA.

L'IVA svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero)⁴ è dovuta su tutte le forniture che il venditore per corrispondenza iscritto nel registro IVA effettua agli acquirenti in territorio svizzero. L'imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero è quindi dovuta sia nel caso di piccoli invii sia nel caso di invii soggetti all'imposta sull'importazione. In compenso, dalla decorrenza dell'assoggettamento il venditore per corrispondenza contribuente (considerato importatore) può dedurre, a titolo d'imposta precedente, l'imposta sull'importazione e tutte le altre imposte precedenti risultanti dalla sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell'imposta precedente.

Assoggettamento volontario.

Mediante la dichiarazione d'adesione estero, il venditore per corrispondenza può assoggettarsi volontariamente all'obbligo fiscale prima di raggiungere il limite della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento o prima dell'entrata in vigore della regolamentazione della vendita per corrispondenza. Ciò consente di pianificare meglio il passaggio. Nel quadro di questa procedura, il venditore per corrispondenza (iscritto nel registro dei contribuenti IVA) è considerato l'importatore e può anche operare la deduzione dell'imposta precedente. In tal modo, la fornitura all'acquirente svizzero si considera effettuata sul territorio svizzero (procedura analoga alla regolamentazione della vendita per corrispondenza, vedi però paragrafo seguente). L'applicazione della dichiarazione d'adesione estero può rivelarsi opportuna anche se la cifra d'affari realizzata con piccoli invii si avvicina al limite di 100 000 franchi. La dichiarazione d'adesione consente di mantenere la continuità in materia di procedura e assoggettamento. Ulteriori informazioni al riguardo si trovano nel documento.

[Dichiarazione d'adesione estero \(PDF, 228 kB, 02.11.2021\)](#)

Non appena adempie le condizioni per la regolamentazione della vendita per corrispondenza ([art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA](#)), un contribuente già in possesso di una dichiarazione d'adesione estero non può più rinunciare in singoli casi all'applicazione della dichiarazione d'adesione estero ([art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA](#)): egli deve applicare tale dichiarazione a tutte le forniture ed è quindi considerato importatore dei beni.

Avvertenze per il venditore online assoggettato

Vendendo beni che spedisce o trasporta dall'estero in territorio svizzero, il venditore per corrispondenza assoggettato effettua forniture di beni sul territorio svizzero purché siano adempite le relative condizioni (cifra d'affari di almeno CHF 100 000). Egli fattura all'acquirente l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, accertandosi che a quest'ultimo non venga computata anche l'imposta sull'importazione. Spetta dunque al venditore per corrispondenza far pervenire al dichiarante le informazioni necessarie per la dichiarazione doganale⁵. Queste informazioni consentono al dichiarante di verificare l'iscrizione nel registro IVA.

IMPORTANTE: se all'atto dell'importazione della merce con un ammontare d'imposta sull'importazione superiore a 5 franchi non è possibile accertare che lo speditore, in base alla regolamentazione della vendita per corrispondenza (oppure alla dichiarazione d'adesione estero),

sia iscritto nel registro dei contribuenti IVA, può succedere che il dichiarante doganale rifatturi l'imposta sull'importazione all'acquirente della merce. Si tratta di una problematica verosimile soprattutto nel traffico postale, perché lo speditore e il dichiarante (La Posta Svizzera) non intrattengono un rapporto contrattuale esplicito. Questa problematica riguarda anche altre tipologie di traffico, come il traffico di corriere.

Per evitare che l'imposta sull'importazione venga fatturata all'acquirente, occorre osservare imperativamente i punti elencati di seguito, che rientrano nella responsabilità del venditore per corrispondenza assoggettato all'imposta:

1. **Il venditore per corrispondenza contribuente e il dichiarante doganale sono responsabili del corretto trattamento e trasferimento dell'imposta.**
2. **Se, a causa di un disbrigo o trasferimento non corretto, all'acquirente della merce viene fatturata sia l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero sia l'imposta sull'importazione, né l'AFC né l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) possono restituire l'imposta. Entrambe le imposte sono dovute.**
3. **Tuttavia, in questi casi, il venditore per corrispondenza iscritto nel registro dei contribuenti IVA può far valere l'imposta sull'importazione a titolo d'imposta precedente anche qualora la decisione d'importazione indichi come importatore l'acquirente (vedi [cifra 1.6.3 dell'info IVA 09 «Deduzione dell'imposta precedente e correzione dell'imposta precedente»](#)). A tal proposito, il venditore per corrispondenza deve essere in possesso della decisione d'imposizione e avere versato l'imposta sull'importazione. Il disbrigo e il rimborso dell'imposta sull'importazione già versata dall'acquirente sono questioni attinenti al diritto privato e devono essere risolte tra l'acquirente, il dichiarante doganale e il venditore per corrispondenza.**

Per un trattamento corretto, si prega di prendere nota anche delle informazioni fornite dalla Posta Svizzera al seguente link:

<https://www.post.ch/-/media/post/gk/dokumente/versandhandel.pdf?la=it&vs=4>

Inserimento nella lista dei venditori per corrispondenza assoggettati all'imposta.

L'AFC (Amministrazione Federale Contribuzioni) pubblica sul suo sito Internet una lista dove figurano le imprese iscritte nel registro IVA in qualità di venditori per corrispondenza. Di regola, l'inserimento in questa lista avviene contestualmente all'iscrizione nel registro dei contribuenti. Se così non fosse, il venditore per corrispondenza contatta spontaneamente l'AFC chiedendo di provvedervi. L'inserimento in questa lista è importante per il venditore per corrispondenza, poiché ciò consente alle imprese competenti dell'imposizione doganale di desumere se l'imposta sull'importazione va computata al destinatario dell'invio oppure al venditore per corrispondenza assoggettato. La lista in formato XML può essere messa a disposizione dei soggetti responsabili della dichiarazione doganale che ne facciano richiesta.

Etichettatura degli invii

Per chiarire se l'imposta sull'importazione debba essere fatturata al venditore per corrispondenza o al destinatario, l'invio deve essere etichettato in maniera inequivocabile. L'etichetta adesiva con l'indirizzo deve imperativamente recare il nome e il numero IVA del venditore per corrispondenza. All'invio bisogna inoltre accludere una fattura conforme alle disposizioni dell'IVA o una fattura proforma ([art. 26 LIVA](#)) con la dichiarazione d'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Importante:

- Il dichiarante doganale deve conoscere il nome, l'indirizzo⁶ e il numero IVA del venditore per corrispondenza. Quest'ultimo deve far pervenire le informazioni al dichiarante doganale unitamente alla fattura conforme alle disposizioni dell'IVA (o a una fattura proforma) indirizzata all'acquirente.
- Gli invii postali devono essere muniti di un'etichetta supplementare con indirizzi (nome e numero

IVA del venditore per corrispondenza). All'invio bisogna accludere una fattura conforme alle disposizioni dell'IVA (IVA indicata chiaramente) o una fattura proforma.

Apertura di un conto doganale

L'apertura di un conto nella procedura accentrata di conteggio (il cosiddetto «conto PCD») dell'UDSC agevola ulteriormente il disbrigo per il venditore per corrispondenza contribuente. Il vantaggio di questa procedura è che l'UDSC fattura l'imposta sull'importazione direttamente allo speditore anziché al dichiarante doganale. Le decisioni d'imposizione figurano ogni giorno nell'elenco dei tributi. Il titolare del conto riceve la lista con le relative decisioni d'imposizione sotto forma di file munito di firma digitale e scaricabile online. La relativa fattura deve essere saldata entro 60 giorni. Ulteriori informazioni al riguardo si trovano sul [sito Internet dell'UDSC](#).

Raggruppamento di invii⁷

Un'ulteriore semplificazione consiste nel raggruppare più invii per vari destinatari in un'unica dichiarazione doganale. In tal modo gli invii raggruppati possono essere dichiarati con una dichiarazione collettiva, anziché con singole dichiarazioni. Se, ad esempio, 100 DVD diversi vengono inviati contemporaneamente a 100 acquirenti sul territorio svizzero, questi invii possono essere trattati come un unico invio. Questo riduce considerevolmente l'onere legato all'imposizione per il venditore per corrispondenza e anche gli eventuali costi correlati. Informazioni più dettagliate sono ottenibili presso l'UDSC.

3. Contatti di riferimento

Per domande concernenti spedizioni in genere e le formalità doganali ad esse collegate si consiglia di prendere contatti con la **Centrale Informativa della Dogana** al seguente numero:

[+41 58 467 15 15](tel:+41584671515)

È inoltre disponibile un modulo di contatto in lingua italiana nel quale è possibile specificare gli estremi della richiesta. Il modulo è scaricabile al seguente [LINK](#).

Con riferimento invece a domande circa gli adempimenti IVA è possibile contattare l'**Amministrazione Federale delle Contribuzioni** al seguente numero:

[+41 58 465 78 97](tel:+41584657897)

Sono inoltre disponibili diversi moduli di contatto in lingua italiana in relazione alle diverse tematiche IVA raggiungibili attraverso il seguente [LINK](#).

⁴ Se il venditore per corrispondenza iscritto nel registro dei contribuenti IVA esegue altre prestazioni sul territorio svizzero (prestazioni di servizi e/o forniture il cui luogo della fornitura è sito in territorio svizzero, vedi [art. 7 e 8 LIVA](#)), anche queste prestazioni soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

⁵ Riguardo alla persona incaricata di allestire la dichiarazione doganale (in breve: dichiarante doganale) vedi l'articolo 26 della legge del 18.3.2005 sulle dogane ([RS 631.0](#)).

⁶ Se l'indirizzo di fatturazione differisce da quello del venditore per corrispondenza come indicato nel registro IVA, la fattura destinata all'acquirente deve recare entrambi gli indirizzi.

⁷ Secondo l'Unione postale universale (UPU), nel traffico postale non è possibile applicare la dichiarazione doganale collettiva.



Nota redatta da:
Ufficio ICE di Berna

Tel : +41 31 5550210
E-mail: berna@ice.it